



CI:11.2 2024 / 6
N-11405 / 2024

SETTORE SUPPORTO AL TERRITORIO

Oggetto: REGISTRO PROVINCIALE DEI FALCONIERI PER LE ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE CON I FALCHI DI CUI ALLA DGR N. 34-3702 DEL 6 AGOSTO 2021 - APPROVAZIONE DEL FORMAT UNICO DEL REGISTRO PROVINCIALE DEI FALCONIERI

IL DIRIGENTE DI SETTORE

CONSIDERATO che la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” contempla tra le modalità di esercizio venatorio la caccia con l’ausilio del falco;

VISTA la Legge Regionale 19 giugno 2018 n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”, in considerazione della possibilità di utilizzo dei rapaci per l’esercizio venatorio, all’art. 14 prevede l’istituzione di un apposito Registro provinciale dei falconieri al quale debbono essere iscritti coloro che intendono detenere falconiformi sia per l’esercizio della caccia che per altre finalità, demandando alla Giunta Regionale l’approvazione di appositi criteri per l’istituzione e gestione del registro in argomento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 6 agosto 2021 n. 34-3702 con la quale la Giunta Regionale ha emanato i Criteri per l’addestramento, allenamento e prove con i falchi, nonché i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei falconieri;

VISTA la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 2160 del 7 dicembre 2022 della Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio, con la quale è stato attivato il Registro Provinciale dei Falconieri, approvando inoltre il modello di richiesta di iscrizione al Registro (allegato A) e il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, di detenzione dei rapaci e dichiarazione di esperienze pregresse documentabili nell’attività di falconeria, nonché delle condizioni irrinunciabili di legale possesso degli animali e rispetto delle norme sanitarie sul benessere degli stessi (allegato B), inseriti sul portale dell’Ente;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 211/A1715A/2024 DEL 25/03/2024 della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo avente ad oggetto "D.G.R. n. 34 - 3702 del 5 agosto 2021 “Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri e delle modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi (comma 1, lettera b). Approvazione dei requisiti e modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei Falconieri (comma 3)”. Approvazione del format unico del Registro provinciale dei falconieri."

RITENUTO che le condizioni per l’iscrizione al Registro previste al punto 5 dell’Allegato A della DGR 6 agosto 2021 n. 34-3702 possano essere attestate sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, così come la lecita provenienza, il regolare possesso dei rapaci di proprietà e il rispetto della normativa sanitaria in materia di benessere animale durante tutte le fasi di possesso, trasporto, lavoro e riposo degli stessi (cfr punto 5.1 dei criteri), rinviando ad un momento successivo il controllo delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti previsto all’art. 71 della norma predetta, ferma restando la possibilità di revoca dell’iscrizione in caso di riscontrate irregolarità;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 211/A1715A/2024 del 25/03/2024 della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo veniva approvato il *format* unico del Registro provinciale dei falconieri gestito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta spese all’Ente;

ATTESO che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

DATO ATTO che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia;

ATTESO il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

VISTA la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90;
- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 211/A1715A/2024 del 25/03/2024 della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo avente oggetto " *D.G.R. n. 34 - 3702 del 5 agosto 2021 "Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri e delle modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi (comma 1, lettera b). Approvazione dei requisiti e modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei Falconieri (comma 3)". Approvazione del format unico del Registro provinciale dei falconieri.*";
- di confermare il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, di detenzione dei rapaci e dichiarazione di esperienze pregresse documentabili nell'attività di falconeria, nonché delle condizioni irrinunciabili di legale possesso degli animali e rispetto delle norme sanitarie sul benessere degli stessi (**allegato B**) già approvato con D.D. n. 2160 del 7 dicembre 2022 della Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il modello di richiesta di iscrizione al Registro (**allegato A**) della Provincia di Cuneo modificato ai sensi del punto 5 dei "Criteri e modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi" approvati con DGR n. 34-3702 del 06/08/2021, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da inserire sul portale dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente
Risso Alessandro